LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2023, n.6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) e disposizioni per la gestione sostenibile della risorsa Paracentrotus lividus

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2023, n.6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) e disposizioni per la gestione sostenibile della risorsa Paracentrotus lividus

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2023

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), è sostituito dal seguente:

"Art. 2
Fermo biologico del riccio di mare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2029, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, è vietata la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la commercializzazione e la somministrazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi.

2. Sono consentite la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) provenienti da spazi marittimi non prospicienti il territorio regionale, purché accompagnati da idonea documentazione attestante provenienza e tracciabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Per tutta la durata di vigenza del fermo biologico di cui al comma 1, la struttura regionale competente, in raccordo con il Tavolo tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, realizza, con le

risorse umane e finanziarie e con i canali di comunicazione interni della Regione Puglia, campagne istituzionali di sensibilizzazione, informazione e comunicazione finalizzate a diffondere la conoscenza sul valore ecologico della risorsa Paracentrotus lividus, a contrastare il consumo di prodotto illegale e a promuovere la cultura della pesca sostenibile.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 6/2023

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2023, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. La Regione promuove il monitoraggio scientifico della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus) sull'intero perimetro costiero regionale, al fine di verificare lo stato della popolazione, l'evoluzione della densità, la struttura delle classi di taglia e gli effetti delle misure di tutela introdotte dalla presente legge.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il Tavolo tecnico-scientifico paritetico permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare.

1 quater. Il Tavolo tecnico-scientifico:

a) definisce gli indirizzi operativi per le attività di monitoraggio scientifico della risorsa e protocolli standardizzati per il monitoraggio, al fine di garantire dati scientificamente inattaccabili e omogenei su tutta la costa pugliese;
b) elabora proposte per la gestione sostenibile della pesca del riccio di mare;
c) esprime parere tecnico-scientifico obbligatorio e vincolante sulle eventuali misure sperimentali di deroga al fermo biologico;
d) individua eventuali spazi marittimi prospicienti il territorio regionale nei quali, sulla base delle risultanze scientifiche, possano essere attivati programmi sperimentali di prelievo contingentato;
e) propone misure di contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale della risorsa, anche predisponendo linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto che arriva legalmente dall'estero o da altre regioni;

f) predispone linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto pescato durante i programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (Paracentrotus lividus), anche proponendo un marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente;
g) predispone una relazione semestrale e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre di ogni annualità, sullo stato della risorsa e sugli effetti delle misure di tutela adottate.

1 quinquies. Il Tavolo tecnico-scientifico è composto:

a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca, o suo delegato;
c) da un rappresentante designato dalle Direzioni Marittime della Puglia;
d) da cinque rappresentanti individuati tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore della pesca, su indicazione della struttura regionale competente in materia di pesca;
e) da un rappresentante indicato da ARPA Puglia;
f) da un rappresentante indicato da enti scientifici pubblici coinvolti nell'attività di monitoraggio, su indicazione del Dipartimento Agricoltura;
g) da un rappresentante dei pescatori professionisti.

1 sexies. La partecipazione al Tavolo tecnico-scientifico non comporta compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

1 septies. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla competente Commissione consiliare una relazione concernente:

a) lo stato della risorsa riccio di mare;
b) gli esiti delle attività di monitoraggio;
c) gli effetti economici e ambientali delle misure adottate;
d) le eventuali attività sperimentali autorizzate.

1 octies. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dall'istituzione del Tavolo tecnico-scientifico, la Regione promuove accordi di collaborazione con ARPA Puglia, Università e altre istituzioni di carattere scientifico competenti in materia che, per le attività di monitoraggio o sperimentazione nello spazio marittimo

prospiciente il territorio regionale, utilizzano pescatori subacquei professionisti.”.

Art. 3
Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 6/2023

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 6/2023, è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis
Programmi sperimentali di prelievo contingentato

1. Al fine di sostenere il settore e mitigare gli effetti negativi derivanti dal fermo biologico nonché di acquisire ulteriori elementi scientifici utili alla gestione della risorsa, la Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, il cui parere è obbligatorio e vincolante, con propria deliberazione, può autorizzare programmi sperimentali e periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (Paracentrotus lividus).

2. I programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare, di cui al comma 1:

a) possono essere autorizzati esclusivamente in presenza di dati scientifici aggiornati attestanti condizioni favorevoli della risorsa (se le risultanze delle attività di monitoraggio attestano il raggiungimento di parametri minimi di popolamento per unità di superficie);
b) sono limitati ai pescatori professionisti in possesso di regolare licenza;
c) individuano gli spazi marittimi prospicienti il territorio regionale interessati;
d) stabiliscono limiti massimi di prelievo giornaliero e settimanale;
e) prevedono limitazioni delle giornate e degli orari di pesca;
f) disciplinano specifiche finestre temporali di pesca compatibili con il ciclo biologico e riproduttivo della specie;
g) prevedono sistemi obbligatori di tracciabilità del prodotto pescato, sulla base delle linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto;
h) disciplinano le modalità di comunicazione preventiva delle uscite nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale e degli sbarchi;

i) prevedono forme di collaborazione operativa con la Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza ai fini del controllo delle attività di prelievo autorizzate;
l) possono prevedere, ove compatibili con gli esiti del monitoraggio, l'impiego di esemplari prodotti in ambiente controllato esclusivamente per finalità di studio, ripopolamento o rinforzo degli stock, secondo protocolli approvati dal Tavolo tecnico - scientifico nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale vigente.

3. La Giunta regionale, altresì, al fine di contrastare la pesca illegale, approva il marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente, proposto dal Tavolo tecnico-scientifico, di cui all'articolo 3.".

Art. 4
Norma finanziaria

1. La Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, promuove misure di sostegno economico a favore dei pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di tipo A coinvolti dagli effetti del fermo biologico, nonché garantisce e incentiva l'attività di monitoraggio e la ricerca scientifica finalizzata alla tutela del riccio di mare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2026 e in termini di competenza per gli esercizi 2027 e 2028 sulla missione 16, programma 2, titolo 1 del bilancio regionale a valere sulle risorse già autorizzate dall'articolo 4 della l.r. 6/2023 sulla medesima missione 16, programma 2, titolo 1.

3. Per gli effetti dei commi 1 e 2, il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2023, è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa per il 2026 e in

termini di competenza per il 2027 e il 2028 di euro 150 mila per ciascun esercizio. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con le rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

Art. 5
Disposizioni finali

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4 è subordinata alla previa decisione favorevole della Commissione europea sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. È fatto divieto, fino alla decisione favorevole della Commissione europea, di procedere all'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché di adottare atti o provvedimenti applicativi che comportino la concessione, l'impegno o la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, in conformità al principio di sospensione dell'esecuzione dei nuovi aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla presente legge, inclusa la notifica alla Commissione europea e l'eventuale adeguamento delle modalità di concessione e gestione del contributo straordinario alle prescrizioni contenute nelle decisioni della Commissione e nella normativa europea in materia di aiuti di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)

È estratto del verbale della seduta del 30 giugno 2026 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)